



Il regime fiscale della
previdenza
complementare prima del
1° GENNAIO 2007

Come districarsi tra leggi e conteggi

Il regime fiscale della previdenza complementare ha subito negli anni più di una modifica.

La data di iscrizione e l'inizio del versamento della contribuzione a un fondo pensione determina un diverso regime fiscale per le prestazioni.

Nella previdenza complementare, sono presenti ad oggi tre diversi regimi fiscali:

- FINO AL 31 DICEMBRE 2000
- DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006
- DAL 1° GENNAIO 2007

Per gli aderenti che hanno iniziato a contribuire già **prima del 31 dicembre 2000** le prestazioni erogate vengono o verranno in futuro suddivise dal punto di vista fiscale in **tre parti** che saranno tassate ognuna con il regime fiscale vigente nel momento della contribuzione.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

CIRCOLARI AGENZIA DELLE ENTRATE

n. 235/E del 1998
n. 29/E del 2001
n. 78/E del 2001
n.70/E del 2007

Montante maturato fino al 31 dicembre 2000

SI APPLICANO LE NORME TRIBUTARIE IN VIGORE A QUELLA DATA:

per la prestazione in rendita, imposizione ordinaria Irpef sull'87,5% della c.d. rata-base;

per le somme una tantum, imposizione separata con aliquota del Tfr per "vecchi" iscritti e aliquota media del reddito di riferimento per i nuovi iscritti.

Montante maturato Dal 1 ° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

SI APPLICANO LE NORME TRIBUTARIE IN VIGORE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 252/2005:

per la rendita c.d. base e per i riscatti c.d. volontari, imposizione ordinaria Irpef sulla prestazione scomputata dei redditi già tassati (generalmente equivalente alla parte di prestazione corrispondente ai contributi dedotti e al Tfr destinato a previdenza complementare);

per le prestazioni in capitale, per le anticipazioni e per i riscatti c.d. involontari, aliquota media del reddito di riferimento sulla prestazione scomputata dei redditi già tassati (generalmente equivalente alla parte di prestazione corrispondente ai contributi dedotti e al Tfr destinato a previdenza complementare);

le anticipazioni sono tassate separatamente dagli altri redditi del lavoratore (all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva vi sarà un conguaglio della tassazione applicata sull'anticipazione).

Montante maturato Dal 1 ° gennaio 2007

SI APPLICANO LE NUOVE E PIÙ FAVOREVOLI DISPOSIZIONI FISCALI:

per la prestazione pensionistica in capitale, per la rendita c.d. base, per le anticipazioni per spese sanitarie e per i riscatti espressamente disciplinati dal D.Lgs. 252/2005, imposizione sostitutiva con aliquota del 15%, con riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno fino ad una aliquota minima del 9%, applicata alla prestazione al netto dei redditi già tassati (gli eventuali anni di iscrizione antecedenti al 2007 sono computati fino a un massimo di 15 anni ai fini della riduzione dell'aliquota dal 15 al 9%);

per le anticipazioni diverse da quelle per spese sanitarie e per i riscatti non espressamente disciplinati dal D.Lgs. 252/2005 imposizione sostitutiva al netto dei redditi già tassati con aliquota fissa del 23%.

per i rendimenti finanziari della rendita (redditi maturati dopo l'accesso alla prestazione pensionistica complementare e pari alla differenza tra rendita effettivamente erogata e rendita c.d. base) ritenuta a titolo di imposta con aliquota fissa del 20%

Si consideri, infine, che la tassazione separata sulla parte delle prestazioni riferibili agli importi maturati prima del 31 dicembre 2006 prevede l'applicazione di aliquote e scaglioni che dipendono dall'anno in cui è maturato il diritto alla percezione.

L'OPZIONE PER I VECCHI ISCRITTI IN MERITO ALLA PRESTAZIONE IN CAPITALE E/O IN RENDITA

Al momento di accedere alla prestazione pensionistica complementare, i vecchi iscritti avranno la facoltà di scegliere di richiedere la prestazione pensionistica tutta in forma di capitale (relativamente a tutta la posizione individuale), ma scontando il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 anche sul montante accumulato a partire dalla data del 1° gennaio 2007 (con inclusione nel reddito imponibile della prestazione in capitale anche dei rendimenti conseguiti), oppure di applicare sulle somme maturate dal 2007 la nuova disciplina civilistica (che limita la prestazione in capitale al 50% di tale posizione individuale) e fiscale (ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15% al 9%). Questa opzione può essere esercitata all'atto della richiesta di un'anticipazione se si erogano anche somme maturate dal 1° gennaio 2007.



GLOSSARIO

VECCHIO ISCRITTO

Soggetto che ha iniziato a lavorare con un regolare contratto entro il 28 aprile 1993 e a tale data risultava già iscritto a una forma di previdenza complementare.

NUOVO ISCRITTO

Soggetto che ha aderito a una forma pensionistica complementare dopo il 28 aprile 1993